

# IL RICICLAGGIO E I SUOI INDICI SINTOMATICI

di Stefano Maria **Bortone**  
Docente e avvocato, esercita a Roma  
*segreteria@studiobortone.com*



**S**i parla molto del riciclaggio e delle ricadute disastrose che tale reato ha sul libero sviluppo dell'economia. È un tema di attualità che, tuttavia, mette in evidenza anche una grande confusione tra gli operatori impegnati nella lotta al crimine economico, non sempre in grado di applicare tale norma in modo corretto. Basti pensare che fra gli errori più frequenti ricorre quello di individuare, quali possibili autori del delitto di riciclaggio, anche coloro che abbiano partecipato alla commissione del c.d. "reato presupposto": e ciò, in palese difformità dalla norma penale che si limita a punire solo chi, "fuori dai casi del concorso nel reato", sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. È, dunque, necessario che il riciclatore sia estraneo al fatto illecito "presupposto".

Vediamo dunque di fare un po' di chiarezza. Il riciclaggio consiste nelle operazioni volte a dare un'apparenza lecita a capitali la cui provenienza sia, in realtà, illecita: il fine dell'operazione è, ovviamente, quello di rendere più difficile l'identificazione della provenienza del denaro e il successivo eventuale recupero. Proprio per questo motivo si usa comunemente la locuzione di riciclaggio di denaro sporco: "riciclare" denaro vuol dire investire i capitali illeciti in attività lecite. Il modo più comune per "pulire" denaro di provenienza illecita è, ad esempio, quello di effettuare passaggi di tale denaro tra vari istituti di credito (spesso accade col passaggio attraverso paradisi fiscali) per tornare poi pulito, pronto per essere usato, su qualche conto corrente; oppure quello di investire su beni immobili o in società offshore sparse nel mondo.

Purtroppo, i dati provenienti dell'esperienza giudiziaria dimostrano che il riciclaggio è un fenomeno di difficile individuazione, ragione per cui la Banca d'Italia con un provvedimento dell'agosto 2010 ha stilato un elenco di operazioni ritenute sospette in ragione delle quali passaggi di denaro o comportamenti anomali degli operatori finanziari possano rivelarsi indici sintomatici di un fenomeno di riciclaggio.

Sostanzialmente, tali "indicatori di anomalia" possono essere suddivisi in tre macro-categorie: indicatori di anomalia relativi a comportamenti del "cliente" o, più in generale, dell'interlocutore commerciale; indicatori di anomalia relativi al tipo di operazione effettuata; indicatori di anomalia connessi ai mezzi e alle modalità di pagamento.

Le "anomalie" che riguardano il "cliente" si manifestano in modi assai eterogenei all'inizio di un qualsiasi rapporto contrattuale, ad esempio, tutte le volte in cui egli si mostra in vari modi riluttante a fornire informazioni circa la propria identità, lo scopo e la natura del rapporto, l'attività esercitata o la sua situazione economica e finanziaria; oppure, tutte le volte in cui emerge che il cliente ha fornito informazioni significativamente difformi da quelle tratte da fonti affidabili e indipendenti (archivi camerali, albi, elenchi di soggetti autorizzati, dai



## Tra i principali indici sintomatici di un fenomeno di riciclaggio in action, si può annoverare l'utilizzo di carte di credito o di debito e, più in generale, di moneta elettronica

pubblicati su internet e così via); oppure, ancora, quando il cliente, a seguito della richiesta di informazioni, rinuncia ad avviare il rapporto commerciale, a eseguire la sua prestazione o chiede bruscamente di interrompere quella in essere.

Sempre relativamente al cliente, un'altra classe di anomalie è rappresentata dai suoi comportamenti lato sensu "stravaganti" rispetto all'ordinario, tutte le volte in cui egli, al fine di evitare qualsiasi contatto diretto con l'intermediario bancario, finanziario o commerciale, rilascia deleghe e procure a terzi in modo frequente e del tutto incoerente con l'attività svolta o – anche se può apparire banale – egli pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione della normativa antiriciclaggio o, ancora, cerca di stabilire relazioni eccessivamente o prematuramente confidenziali con l'operatore commerciale. Va da sé che l'anomalia per eccellenza in relazione ai comportamenti del cliente si riscontra tutte le volte in cui egli si ostina in qualsiasi modo a voler effettuare in contanti operazioni di significativo ammontare o con modalità del tutto inusuali (soprattutto quando egli è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale o a misure di prevenzione).

Relativamente agli indicatori di anomalia connessi al rapporto commerciale o alle operazioni finanziarie, essi si possono identificare in tutti i casi in cui il rapporto o si configura in modo "illogico" (soprattutto perché è economicamente svantaggioso per il cliente) o non risulta in alcun modo giustificato o, ancora, quando risulta inusuale rispetto alla prassi corrente di mercato: ciò succede, tipicamente, quando vengono effettuate operazioni di acquisto o di vendita d'importo significativo, ma a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima. Ulteriori indici sintomatici del movimento illecito di capitali possono essere rappresentati

dalle seguenti ipotesi esemplificative: in primo luogo, dalle frequenti richieste di operazioni di qualsiasi genere da parte di aziende notoriamente e sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria e che continuano a mantenere la medesima gestione aziendale nonostante i numerosi cambiamenti negli assetti societari; in secondo luogo, dall'apertura di conti correnti utilizzati unicamente per realizzare operazioni in un breve lasso temporale e dalla loro successiva chiusura al termine di quella specifica operazione.

Infine, per ciò che concerne gli indici sintomatici di un fenomeno di riciclaggio in action, si può annoverare l'utilizzo di strumenti di pagamento (come carte di credito o di debito, carte prepagate e, più in generale, moneta elettronica) che, per modalità, ricorrenza o rilevanza economica non è affatto coerente con la normale operatività del cliente o dell'esercente: in particolare, è sospetto il frequente utilizzo di tali strumenti di pagamento connesso a volumi di vendita anomali da parte di un singolo esercente o operatore commerciale, soprattutto quando gli importi possano far supporre un anticipo di contanti sproporzionato da parte di un istituto di credito in relazione al volume d'affari dello stesso esercente.

Sia chiaro: il semplice ricorrere di uno dei comportamenti anomali sopra descritti non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette. Una sola di tale anomalie, singolarmente considerata, può essere assolutamente neutra da un punto di vista penalistico; tuttavia la stessa anomalia, considerata nel complessivo atteggiamento del "sospettato" e contestualizzata al tipo di rapporto in essere, può rivelarsi un indicatore assai efficace nella prevenzione dell'uso del sistema finanziario – e, più in generale, economico – a scopo di riciclaggio. 